



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I
L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».

Art. 22 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta a 1498,02 franchi al mese (stato dell'indice: 31 ott. 2016).

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Cantone	percentuale	Cantone	percentuale
Appenzello Esterno	87,8	Nidvaldo	113,2
Appenzello Interno	95,6	Obvaldo	95,5
Argovia	101,2	San Gallo	91,3
Basilea Campagna	104,1	Sciaffusa	88,5
Basilea Città	95,8	Soletta	88,3
Berna	89,8	Svitto	117,7
Friburgo	91,8	Ticino	87,5

¹ RS 142.312

Cantone	percentuale	Cantone	percentuale
Ginevra	107,1	Turgovia	91,5
Giura	80,0	Uri	86,6
Glarona	84,0	Vallese	86,0
Grigioni	93,5	Vaud	99,0
Lucerna	99,9	Zugo	120,0
Neuchâtel	80,0	Zurigo	115,3

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai rilevamenti sugli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

⁴ La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica², agli importi integrali della franchigia minima e alle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 LAMal³, nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 214,34 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 613,55 franchi e quella per le spese di assistenza è di 272,22 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 23 cpv. 3

³ La Confederazione versa a ogni Cantone un contributo di base di 27 433 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM lo adegua all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 26 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1466,98 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2016).

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

² O del DFI del 28 ott. 2016 sui premi medi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1).
³ RS 832.10

Cantone	percentuale	Cantone	percentuale
Argovia	101,2	Nidvaldo	113,2
Appenzello Esterno	87,8	Obvaldo	95,5
Berna	89,8	San Gallo	91,3
Appenzello Interno	95,6	Sciaffusa	88,5
Basilea Città	95,8	Soletta	88,3
Basilea Campagna	104,1	Svitto	117,7
Friburgo	91,8	Ticino	87,5
Ginevra	107,1	Turgovia	91,5
Glarona	84,0	Uri	86,6
Giura	80,0	Vallese	86,0
Grigioni	93,5	Vaud	99,0
Lucerna	99,9	Zugo	120,0
Neuchâtel	80,0	Zurigo	115,3

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai rilevamenti sugli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

⁴ Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal⁴ nonché in funzione del numero di minorenni e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 312,07 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 822,72 franchi e quella per le spese di assistenza e amministrative è di 267,72 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 28 Rubrica e periodo introduttivo

Somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona oggetto di una procedura Dublino, di una procedura celere, di una procedura ampliata o di una revoca dell'ammissione provvisoria:

Art. 29 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

¹ La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura Dublino ammonta a 400 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 10 per cento, una durata di percezione di 80 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

² La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura celere ammonta a 2013 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

³ La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

⁴ La SEM adegua le somme forfettarie per il soccorso d'emergenza all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 30 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 30a Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza

¹ Laddove moltiplicando la quota di percezione media per la durata di percezione media dei sei anni precedenti si ottenga un risultato che deroghi almeno del 10 per cento dal risultato corrispondente riguardante la somma forfettaria di base vigente e laddove siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 2 o 3, la SEM adegua le somme forfettarie di base di cui all'articolo 29 in virtù dei risultati annuali del monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale di cui all'articolo 30

² Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano inferiori all'importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è aumentata.

³ Laddove le riserve finanziarie nette dei Cantoni (saldo delle eccedenze e dei disavanzi) siano corrispondenti o superiori all'importo globale annuale medio versato ai Cantoni nei quattro anni precedenti a titolo di somme forfettarie, la somma forfettaria è diminuita.

⁴ I risultati di cui al capoverso 1 e le riserve nette di cui ai capoversi 2 e 3 sono calcolati come segue: il valore medio determinante è definito escludendo dal calcolo il valore più elevato e il valore più basso. Dal calcolo sono esclusi i valori riguardanti i Cantoni che insieme sono competenti per l'esecuzione di almeno il 10 per cento delle decisioni passate in giudicato conformemente all'articolo 28.

⁵ L'adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza è calcolato come segue: il nuovo risultato è moltiplicato per l'importo indicizzato delle spese giornaliere di 50 franchi.

⁶ Le somme forfettarie sono adeguate all'inizio dell'anno civile seguente.

Art. 31 cpv. 2 e 3

² La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula $P \times G \times Y:100$, ove s'intende:

- P = somma forfettaria unica per persona;
- G = numero delle domande d'asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati della SEM;
- Y = chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti conformemente all'articolo 21 e all'allegato 3 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁵ sull'asilo relativa a questioni procedurali.

³ L'importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 550 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 41

¹ Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 24a LAsi.

² Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

$$PB = (PE \times DE \times FE + PB \times DB \times FB) \times JA/JT$$

Nella formula si intende per:

PB = contributo forfettario per Cantone

PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone

PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone

DE = durata d'esercizio per centro della Confederazione in giorni

DB = durata d'esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni

FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione)

FB = 0,04 (fattore centro speciale)

JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1

JT = numero di giorni civili all'anno.

³ L'aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l'aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁴ Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d'ubicazione rimborsabili secondo l'articolo 91 capoverso 2^{ter} LAsi.

Art. 44 cpv. 2

² Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca nonché la garanzia di qualità nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.

Art. 53 lett. d ed e

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

- d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr;
- e. persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

Art. 54 cpv. 2

² Soltanto le autorità preposte alla migrazione o all'aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.

Art. 56 cpv. 3

³ In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze - in particolare stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e per l'ammissione nel Paese di destinazione.

Art. 58 Spese per l'accompagnamento

¹ La Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.

² Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l'intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:

- a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all'aeroporto o fino al valico di confine;
- b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l'accompagnamento dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, di alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l'accompagnamento non sono rimborsati; e di
- c. 400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo svolto entro la competenza della Confederazione conformemente

all'articolo 28 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 novembre 2008⁶ sulla coercizione.

³ ... 7

⁴ Se la rappresentanza consolare competente, l'aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

⁵ La Confederazione versa inoltre una somma forfettaria di accompagnamento dell'importo di 200 franchi per l'accompagnamento sociale dal domicilio all'aeroporto o al valico di frontiera, ovvero per l'intero viaggio di ritorno, ove si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare di famiglie con figli o di minorenni che viaggiano da soli.

⁶ Il Cantone può incaricare terzi dell'accompagnamento sociale conformemente al capoverso 5.

Art. 58b Spese per visite mediche e per l'accompagnamento medico

¹ Se è svolta una visita medica in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2008⁸ sulla coercizione, la SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 250 franchi.

² Per un accompagnamento medico fino all'aeroporto o fino al valico di frontiera ritenuto necessario in virtù di una visita medica, la SEM versa ai Cantoni una somma forfettaria di 500 franchi.

³ Le somme forfettarie di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2018). La SEM adegua le somme forfettarie all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 59 rubrica e cpv. 1 lett. c e 3

Ulteriori spese rimborsabili

¹ La Confederazione rimborsa le spese per:

- c. il trasporto del bagaglio, fino all'importo di 200 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;

³ Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, la SEM addebita al Cantone, nel caso in cui quest'ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento, le spese di annullamento del volo e le altre spese connesse.

Art. 59a cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ La SEM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo

⁶ RS 364.3

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, con effetto al 1° gen. 2013 (RU 2012 6951)

⁸ RS 364

ammonta a 100 franchi per persona, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia.

² La SEM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese o di salute, con ciò la partenza controllata può essere incentivata.

^{2bis} La SEM può versare un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr⁹ che si dichiarano disposte a partire conformemente alle prescrizioni. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l'articolo 3b dell'ordinanza dell'11 agosto 1999¹⁰ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

Art. 59a^{bis} cpv. 3 lett. a, 3^{bis} e 5

³ La SEM decide in merito alla concessione dell'importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica:

- a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr un colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa secondo l'articolo 3b dell'ordinanza dell'11 agosto 1999¹¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; e

^{3bis} La SEM può consentire deroghe in casi di rigore, in particolare a causa dello stato di salute, in caso di collaborazione lacunosa all'acquisizione dei documenti o per motivi specifici al Paese.

⁵ La SEM o i terzi da essa incaricati può, ovvero possono versare l'importo per le spese di partenza negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

Art. 59a^{ter}

Abrogato

⁹ RS 142.20

¹⁰ RS 142.281

¹¹ RS 142.281

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione

(Art. 93, 93a, 93b)

Art. 62 Scopo dell'aiuto al ritorno

¹ Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme alle prescrizioni nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell'articolo 63.

² Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme alle prescrizioni se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.

³ Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.

⁴ L'aiuto al ritorno è concesso una sola volta, inclusi gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei. Se una persona ha lasciato la Svizzera munita di un aiuto al ritorno oltre cinque anni prima, in via eccezionale può esserle nuovamente corrisposto un aiuto al ritorno.

⁵ I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.

Art. 64 cpv. 5

⁵ Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l'aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, Stati di provenienza o Stati terzi.

Sezione 2: Consulenza per il ritorno

(Art. 93a LAsi)

Art. 67 cpv. 3

³ La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l'indennizzo delle spese in un accordo con essi.

Art. 68 cpv. 3 e 4

³ La somma forfettaria di base è fissata come segue:

Cantone	franchi	Cantone	franchi
Argovia	6 2174	Nidvaldo	46 322
Appenzello Esterno	19 710	Obvaldo	40 172
Appenzello Interno	15 365	San Gallo	47 782
Berna	125 565	Sciaffusa	21 505

Cantone	franchi	Cantone	franchi
Basilea Campagna	41 785	Soletta	37 482
Basilea Città	25 501	Svitto	26 986
Friburgo	42 715	Ticino	31 928
Ginevra	59 619	Turgovia	20 662
Glarona	21 206	Uri	18 103
Giura	20 431	Vallese	47 220
Grigioni	28 554	Vaud	83 285
Lucerna	47 925	Zugo	25 072
Neuchâtel	30 028	Zurigo	156 156

⁴ La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 750 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera.

Art. 72 cpv. 2

² La competenza per i programmi di cui all'articolo 71 spetta alla SEM. Essa può demandare la pianificazione e l'attuazione dei programmi all'estero alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri o a terzi.

Art. 74 cpv. 2, 3, 4 e 5

² La somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all'età, alla fase procedurale, alla durata del soggiorno e per motivi specifici legati al Paese.

³ La somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell'alloggio.

⁴ L'aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione e per motivi specifici legati al Paese, la SEM può aumentare l'aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.

⁵ Nei centri della Confederazione l'aiuto individuale al ritorno e l'aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della durata del soggiorno.

Art. 76

¹ È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare almeno un anno nello Stato terzo.

² Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato di cui all'articolo 76a.

Art. 76a cpv. 1

¹ Sono esclusi dall'aiuto individuale al ritorno:

Art. 77 Competenza

La SEM decide su richiesta dei servizi cantonali competenti o dei terzi incaricati in merito alla concessione dell'aiuto individuale al ritorno.

Art. 78

La SEM o i terzi da essa incaricati può, ovvero possono versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali o nel Paese di destinazione.

Rubrica prima dell'art. 79

Abrogata

Art. 79

Abrogato

Art. 80

Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per il calcolo dell'entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3, 26 e 41 capoverso 1 all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr